

CIRCOLARE N. 6
12 GENNAIO 2013

Le principali novità della Legge di stabilità 2013

© Copyright 2013 Acerbi & Associati®

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, S.O. n. 212, la Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, rubricata "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013)", ultimo atto del Governo Monti. La norma si compone di un unico articolo suddiviso in 561 commi.

Svariati sono gli interventi, alcuni dei quali proseguono nell'indirizzo del Governo, mentre altri sopperiscono alla preannunciata cessazione dello stesso, ponendo un rimedio al venir meno dell'esecutivo per lo scioglimento delle Camere. Ci stiamo riferendo nello specifico all'accoglimento, nell'alveo della Legge di Stabilità, delle previsioni in materia di Iva in recepimento della Direttiva n.45/2010/UE. Infatti, tali disposizioni comunitarie erano state già varate con il precedente "decreto salva infrazioni", che tuttavia non sarebbe stato possibile convertire in legge.

Viene introdotta una nuova imposta (la c.d. "Tobin tax") sulle attività finanziarie e contemporaneamente viene spostata al 2012 l'entrata in vigore della Ivafe (Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero) e dell'Ivie (Imposta sugli immobili esteri).

In materia di Irpef sono stati incrementati le detrazioni per carichi di famiglia, e rivalutate le rendite dei redditi dominicali e agrari (in misura ridotta per gli imprenditori agricoli principali).

Per l'ennesima volta sono stati riaperti i termini per procedere alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni sociali posseduti, non in regime di impresa, al 1 gennaio 2013, norma che ormai potrebbe essere messa a regime.

Alcuni dei provvedimenti di cui alla Legge di stabilità per il 2013 in commento, sono stati già analizzati con le Circolari di Studio n. 38, 40, 41 e 42 del 2012 a cui si rimanda.

Nella tavola sinottica che segue sono comunque riepilogate alcune delle principali novità in materia fiscale.

Ai fini di una migliore lettura si fa presente che ove non espressamente indicato, la decorrenza della norma è il 1 gennaio 2013 come stabilito dall'art. 1 comma 561 della legge medesima.

IVA	
Incremento aliquota ordinaria	
A decorrere dal 1 luglio 2013 l'aliquota ordinaria Iva pari al 21% viene incrementata al 22%.	Art. 1 Comma 480
Regime Iva operazioni finanziarie	
Per effetto della modifica apportata all'art. 10 comma 1 n.4) del D.P.R. n. 633/1972, a decorrere dal 1 gennaio 2013, sono esenti Iva: <ul style="list-style-type: none"> ▪ le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali con l'eccezione della custodia e l'amministrazione di titoli nonché il servizio di gestione individuale dei portafogli e ▪ le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l'amministrazione di titoli nonché il servizio di gestione individuale dei portafogli. 	Art. 1 Commi 510-521
Base imponibile in valuta estera	
Per effetto delle modifiche apportate all'art. 13 comma 4 del D.P.R. n. 633/1972, ai fini della determinazione della base imponibile, i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o – nel caso di omessa indicazione nella fattura – del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il calcolo è eseguito sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. È, inoltre, stabilito che la conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno	Art. 1 Comma 325 lett. a)

solare, può essere fatta in virtù del tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea: non è, pertanto, necessaria una specifica comunicazione all'Amministrazione Finanziaria.	
Soggetti passivi	
Per effetto delle modifiche apportate all'art. 17 comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 è previsto che, nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione Europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993. Inoltre, la modifica al successivo comma 5 comporta l'obbligo di esposizione, nella fattura emessa dal cedente senza addebito dell'imposta, dell'annotazione "inversione contabile", derubricando ad eventuale l'indicazione del riferimento normativo.	Art. 1 Comma 325 lett. b)
Volume di affari	
Per effetto delle modifiche apportate all'art. 20 comma 1, secondo periodo del D.P.R. n. 633/1972 viene confermato il principio di irrilevanza dei passaggi di beni tra attività separate (art. 36 comma 5) e delle cessioni di beni ammortizzabili, con la precisazione che rientrano anche le voci B.I.3) e B.I.4) dello Stato patrimoniale attivo di cui all'art. 2424 c.c. (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili), in luogo dell'attuale formulazione che citava, invece, l'art. 2425 n. 3) c.c., ovvero i lavori in corso su ordinazione. Viene, inoltre, abrogata l'esclusione, originariamente introdotta dall'art.1 comma 1 del D.Lgs. n. 18/2010, delle prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, non soggette all'imposta ai sensi dell'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. Tali operazioni non rilevano, tuttavia, ai fini dell'acquisizione dello status di esportatore abituale, in virtù della modifica operata sull'art. 1 comma 1 lett. a) del D.L. n. 746/1983.	Art. 1 Commi 325 lett. c) e 329
Fattura elettronica - definizione	
Il nuovo art. 21 comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 definisce la fattura elettronica come quella emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico, il cui ricorso è subordinato all'accettazione da parte del destinatario. La fattura, cartacea od elettronica, si considera emessa – oltre che nei casi di consegna, spedizione o trasmissione – all'atto della messa a disposizione del cessionario o committente. Ai sensi del nuovo comma 3, in riferimento alla fattura elettronica, il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura, dal momento della propria emissione, sino al termine del suo periodo di conservazione. L'autenticità dell'origine e l'integrità del documento possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione dei beni o la prestazione dei servizi ad essa riferibile, oppure tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente, o attraverso sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.	Art. 1 Comma 325 lett. d)
Contenuto della fattura	
La riformulazione dell'art. 21 comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 ridefinisce i dati da indicare nella fattura che sono: <ul style="list-style-type: none"> ▪ data di emissione; ▪ numero progressivo di univoca identificazione della fattura; ▪ ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cedente/prestatore e cessionario/committente, del rappresentante fiscale, e ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; ▪ numero di partita Iva del cedente o prestatore; ▪ numero di partita Iva del cessionario o committente, ovvero – in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione Europea – numero di identificazione Iva attribuito nel Paese di stabilimento; ▪ natura, qualità e quantità di beni e servizi formanti oggetto dell'operazione; 	Art. 1 Comma 325 lett. d)

<ul style="list-style-type: none"> ▪ corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio od abbuono di cui all'art. 15 comma 1 n. 2) del D.P.R. n. 633/1972; ▪ corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio od abbuono. Non è, pertanto, più previsto alcun riferimento al valore normale, bensì al corrispettivo, analogamente al punto precedente; ▪ aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro; ▪ in caso di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi dati di prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, ore navigate o volate; ▪ annotazione che la fattura è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente o da un terzo. 	
Emissione della fattura	
<p>Per effetto delle modifiche apportate all'art. 21 comma 4 del D.P.R. n. 633/1972 viene estesa la possibilità della fatturazione differita e cumulativa mensile, da emettere entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, anche per le prestazioni di servizi, a condizione che siano individuabili attraverso idonea documentazione.</p> <p>Sempre entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa la fattura per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato comunitario, non soggette all'imposta ai sensi dell'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, come per le prestazioni di servizi di cui all'art. 6 comma 6 primo periodo del D.P.R. n. 633/1972, rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori dell'Unione Europea.</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'art. 1 della L. n. 18/1983 è ammessa l'emissione della fattura anche attraverso apparecchi misuratori fiscali.</p>	Art. 1 Commi 325 lett. d) e 328
Nuovi obblighi di annotazione in fattura	
<p>Per effetto del nuovo art. 21 comma 6 del D.P.R. n. 633/1972 è introdotto l'obbligo di annotazione in fattura, tra le altre, delle seguenti dizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ operazione non soggetta per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi sottoposti a vigilanza doganale, escluse dall'applicazione dell'Iva, a norma dell'art. 7-bis comma 1 del D.P.R. n. 633/1972; ▪ operazione non imponibile per le esportazioni e fattispecie assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, cessioni a soggetti residenti o domiciliati al di fuori del territorio comunitario; ▪ operazione esente con riferimento a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, ad eccezione di quelle indicate al n. 6) della medesima disposizione. 	Art. 1 Comma 325 lett. d)
Nuovi obblighi di emissione della fattura	
<p>Il nuovo art. 21 comma 6-bis del D.P.R. n. 633/1972 introduce, per i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, l'obbligo di emissione della fattura anche quando pongono in essere le operazioni sotto riportate, non soggette ad Iva in base agli artt. da 7 a 7-septies (ovvero non territorialmente rilevanti in Italia):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ cessioni di beni e prestazioni di servizi – diverse da quelle finanziarie esenti di cui all'art. 10 nn. 1)-4) e 9) del D.P.R. n. 633/1972 – effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell'imposta in un altro Stato comunitario. Al ricorrere di tale ipotesi, nella fattura – in luogo dell'ammontare dell'Iva – deve essere apposta la dicitura "inversione contabile", con l'eventuale specificazione della disposizione di riferimento; ▪ cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate al di fuori dell'Unione Europea. In tale caso, nel documento fiscale deve essere indicata l'annotazione "operazione non soggetta", e l'eventuale fonte normativa. <p>In maniera speculare, il nuovo comma 6-ter prevede che le fatture emesse dal</p>	Art. 1 Comma 325 lett. d)

cessionario o committente, in virtù di un obbligo proprio, devono riportare l'annotazione "autofatturazione".	
Fattura semplificata	
Viene introdotto l'art. 21-bis che disciplina la fattura semplificata. In particolare, è possibile emettere la fattura in forma semplificata, purché sia di ammontare complessivo non superiore ad €100, oppure si tratti di una nota di variazione di cui al successivo art. 26. Al ricorrere di tali condizioni, è possibile emettere la fattura indicando, in luogo dei dati identificativi del cessionario o committente stabilito in Italia, soltanto il codice fiscale o il numero di partita Iva dello stesso: qualora costui sia, invece, stabilito in un altro Stato comunitario, è possibile riportare il numero di identificazione Iva attribuito da tale Paese estero. Ulteriore novità è rappresentata dalla circostanza che nella fattura semplificata non è necessario indicare la base imponibile Iva, essendo sufficiente l'esposizione del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla: in altri termini, è possibile indicare soltanto il prezzo totale (Iva inclusa) e l'aliquota d'imposta applicata. Il comma 3 dell'art. 21-bis attribuisce, inoltre, al Ministro dell'Economia e delle Finanze il potere di ampliare l'ambito di operatività della facoltà di emissione della fattura semplificata, secondo due modalità distinte: <ul style="list-style-type: none"> ▪ aumento del limite massimo del corrispettivo complessivo, da €100 a €400; ▪ esclusione di una soglia, per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attività, o da peculiari tipologie di soggetti, per i quali le pratiche commerciali od amministrative o le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 13 comma 4 e 21 comma 2 del D.P.R. n. 633/1972. In ogni caso, l'emissione della fattura semplificata non è ammessa per le cessioni intracomunitarie (art. 41 del D.L. n. 331/1993) e le operazioni disciplinate dall'art. 21, comma 6-bis lett. a) del D.P.R. n. 633/1972.	Art. 1 Comma 325 lett. e)
Conservazione di fatture e registri	
Viene integralmente sostituito l'art. 39 comma 3 del D.P.R. n. 633/1972, stabilendo che le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del D.M. adottato ai sensi dell'art. 21 comma 5 del D.Lgs. n. 82/2005. È, inoltre, previsto che possono essere conservate elettronicamente le fatture create in formato cartaceo ed elettronico, comprese quelle generate in formato elettronico, ma che non possono definirsi fatture elettroniche a causa della mancata accettazione da parte del destinatario. Infine, viene introdotta la possibilità di conservazione all'estero non solo delle fatture, ma anche dei registri e dei documenti previsti dal decreto Iva.	Art. 1 Comma 325 lett. f)
Sanzioni	
Per effetto delle modifiche apportate all'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 471/1997 le sanzioni per omessa documentazione o registrazione delle operazioni non imponibili o esenti si rende applicabile anche nell'ipotesi di quelle non soggette.	Art. 1 Comma 327
Cessioni ed acquisti Intra-UE	
Ai sensi del nuovo art. 39 del D.L. n. 331/1993 l'acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato nel momento in cui si ritiene eseguita un'analoga cessione di beni interna: conseguentemente, la predetta disposizione stabilisce che il momento di effettuazione sia della cessione che dell'acquisto intracomunitario di beni coincide con la data di consegna o spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza. Inoltre, per effetto delle modifiche apportate al successivo comma 2, non rilevano eventuali pagamenti anticipati.	Art. 1 Comma 326 lett. b)
Beni oggetto di perizie	
Non costituiscono acquisti o cessioni intracomunitarie le operazioni riguardanti la movimentazione di beni oggetto di perizie.	Art. 1 Comma 326 lett. a) e c)
Fatturazione e regolarizzazione cessioni intracomunitarie	
In analogia con quanto previsto per le operazioni interne, viene modificato l'art. 46 comma 2 del D.L. n. 331/1993 prevedendo che per le cessioni intra-Ue la	Art. 1 Comma 326 lett.

fatturazione debba avvenire entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione.	e)
Registrazione e regolarizzazione acquisti intracomunitari	
Anche la disciplina relativa alla registrazione degli acquisti intra-Ue ha subito una modifica, in particolare è stato sostituito l'art. 47 comma 1 del D.L. n. 331/1993 prevedendo che le stesse, previa integrazione, vadano registrate: <ul style="list-style-type: none"> ▪ a debito entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento; ▪ a credito nei termini previsti per l'esercizio della detrazione. Viene anche in questo caso riscritta la modalità di regolarizzazione degli acquisti.	Art. 1 Comma 326 lett. f)

IMPOSTE	
Rivalutazione terreni e partecipazioni	
Intervenendo sull'art. 2 comma 2 del D.L. n. 282/2002 vengono riaperti i termini per procedere alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni sociali detenuti non in regime di impresa al 1 gennaio 2013. I nuovi termini per procedere al versamento dell'imposta sostitutiva sono individuati nel 1 luglio 2013, cadendo il 30 giugno di domenica.	Art. 1 Comma 473
Detrazioni Irpef per carichi di famiglia	
Con decorrenza 1 gennaio 2013 vengono incrementati, a mezzo delle modifiche apportate all'art. 12 Tuir, le detrazioni per carichi di famiglia che passano a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ €950 per ciascun figlio, compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi e affidati; ▪ €1.220 per ogni figlio di età inferiore ai 3 anni. Viene incrementata a €400 la maggiorazione per ogni figlio portatore di handicap. Viene confermata anche per il 2013 la misura della detrazione per carichi di famiglia per i soggetti residenti all'estero di cui all'art. 1 comma 1324 della L. n. 296/2006, tuttavia, ai fini dell'acconto per il 2014 non se ne dovrà tener conto.	Art. 1 Commi 483 e 526
Detrazioni Ires ed Irpef	
Per mezzo delle integrazioni apportate agli art. 15 comma 1 e 78 comma 1 del Tuir è prevista la detraibilità nella misura del 19% dall'Irpef e dall'Ires per le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.	Art. 1 Comma 524
Riduzione del cuneo fiscale	
Con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 vengono incrementate le deduzioni forfettarie della base imponibile Irap al fine di ridurre il cuneo fiscale. Entro tale data il Governo deve regolare i rapporti con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano al fine di garantire l'invarianza delle risorse spettanti alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.	Art. 1 Commi 484 e 485
Deducibilità costi automobili	
Per effetto delle modifiche introdotte nell'art. 164 comma 1 lett. b) del Tuir viene ridotta la deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto che passa dal 27,5 (riforma Fornero) al 20%.	Art. 1 Comma 501
Riallineamento avviamento e partecipazioni	
Vengono rinviati gli effetti del riallineamento dei valori civilistici e fiscali relativi all'avviamento e alle altre attività immateriali (art. 23 comma 14 del D.L. n. 98/2011) che avrà effetto a decorrere dal 31 dicembre 2017 e non più dal 31 dicembre 2012 e quello delle partecipazioni (art. 20 comma 2 della L. n. 201/2011) che decorreranno dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (prima era il successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014). Viene anticipato il versamento dell'imposta sostitutiva che dovrà essere versata in un'unica rata entro il termine per il versamento delle imposte relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 e non più in 3 rate.	Art. 1 Commi 502-505
Rivalutazione redditi dominicali e agrari	
Per il triennio 2013-2015 viene stabilita la rivalutazione dei redditi dominicali e	Art. 1

<p>agrari nella misura del 15%, aliquota da applicarsi sul valore risultate dalla rivalutazione di cui all'art. 3 comma 50 della L. n. 662/1996. Di tale rivalutazione si tiene conto in sede di determinazione dell'acconto sulle imposte per il periodo 2013.</p> <p>Limitatamente ai terreni agricoli e per quelli coltivati e posseduti da Iap (imprenditori agricoli professionali) iscritti nella previdenza agricola la rivalutazione è ridotta al 5%.</p>	Comma 512
IVIE	
<p>Viene rinviata l'applicazione dell'imposta sugli immobili detenuti all'estero al 2012.</p> <p>Viene, inoltre, estesa l'applicazione dell'aliquota nella misura dello 0,4% alle abitazioni utilizzate quali principali, immobili per i quali, come per le seconde case non locate, non è dovuta l'Irpef sui redditi fondiari. Il rinvio dell'imposta al 2012 comporta che i versamenti eseguiti in conformità con quanto previsto del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 giugno 2012 e relativi al 2011, si considerano quali acconto per il periodo di imposta 2012.</p>	Art. 1 Commi 518 lett. a)-d) e 519

TRIBUTI LOCALI

IMU	
<p>Dal 2013 si modifica la gestione della quota erariale relativa all'Imposta municipale Unica: il tributo calcolato sarà infatti versato interamente al Comune di ubicazione dell'immobile, con esclusione dei fabbricati del gruppo catastale D, per i quali occorre continuare a gestire la compartecipazione. L'imposta per tali fabbricati è commisurata con l'aliquota standard dello 0,76%: il tributo così calcolato va versato integralmente a favore dell'Erario. Il Comune ha comunque diritto ad incrementare l'aliquota anche con riferimento a tali immobili sino a 0,3% (quindi il prelievo su detti fabbricati può arrivare, al pari degli altri, allo 1,06%) e tale maggiorazione eventuale spetta all'Ente Locale: sarà evidentemente a carico del contribuente la verifica dell'esistenza di tale importo e la gestione del versamento delle due quote.</p>	Art. 1 Comma 380
TARES	
<p>Vengono apportate alcune modifiche alla Tares, imposta locale che entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2013.</p> <p>Per effetto dell'integrale sostituzione del comma 9 dell'art. 14 della L. n. 201/2011, la tariffa viene commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999. Ai fini dell'individuazione della superficie assoggettabile al tributo, il successivo comma 9-bis prevede l'attivazione delle procedure per l'allineamento dei dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati concernenti la toponomastica e la remunerazione civica interna ed esterna di ogni Comune per giungere alla determinazione della superficie assoggettabile pari all'80% di quella catastale.</p> <p>Nella denuncia Tares, per le unità a destinazione ordinaria, dovranno essere indicati i dati catastali, il numero civico e quello interno. Le superficie così determinate verranno comunicate ai contribuenti da parte dei comuni nelle forme più idonee e nel rispetto dello Statuto del contribuente. In attesa di tale individuazione, il comma 9 prevede che la superficie assoggettabile è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini della Tarsu, Tia1 e Tia2. I Comuni, ai fini dell'accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili in catasto possono considerare quale superficie assoggettabile l'80% di quella determinata ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.</p> <p>Il pagamento è previsto, alternativamente tramite modello F24 o bollettino postale e avviene in 4 rate trimestrali con scadenza gennaio, aprile, luglio e</p>	Art. 1 Comma 387

<p>dicembre. Limitatamente alla prima rata la scadenza è posticipata ad aprile, ferma la possibilità concessa ai singoli comuni di posticipare ulteriormente il versamento. Per il 2013 il pagamento della maggiorazione pari a €0,30 a mq prevista dal comma 13 è effettuato contestualmente alle prime 3 rate e senza versamento di sanzioni e interessi. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a €0,40 è effettuato al versamento dell'ultima rata. Resta ferma la possibilità concessa di un unico versamento nel mese di giugno.</p>	
---	--

ATTIVITA' FINANZIARIE

Tobin tax

Viene introdotta la cosiddetta Tobin tax, un'imposta sul trasferimento, a prescindere dal luogo di effettuazione e dalla residenza dei soggetti coinvolti, della proprietà di azioni e di strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 2346, comma 6 codice civile emessi da società residenti in Italia, nonché di titoli rappresentativi dei sopra individuati strumenti, a prescindere dalla residenza del soggetto emittente.

Parimenti soggetta a tassazione è il trasferimento derivante dalla conversione di obbligazioni, mentre non si applica nell'ipotesi in cui il trasferimento derivi da successione o donazione. L'imposta è pari allo 0,2%, elevata per il 2013 allo 0,22% (per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione come definiti al comma 493 l'imposta viene ridotta alla metà) del valore della transazione inteso quale saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, o il corrispettivo versato. L'imposta si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1 marzo 2013.

Non scontano la Tobin tax le seguenti operazioni:

- emissione e annullamento dei titoli azionari e degli strumenti finanziari, conversione in azioni di nuova emissione e acquisizione temporanee di titoli di cui all'art. 2 punto 10 del Regolamento (CE) n. 1287/2006;
- trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello del trasferimento della proprietà è inferiore a 500milioni di euro.

L'imposta è dovuta in misura fissa in riferimento a:

- operazioni su derivati di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998 che hanno come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari soggetti all'imposta in misura proporzionale o il cui valore dipenda da detti strumenti;
- operazioni sui valori mobiliari di cui all'art. 1 comma 1-bis lett. c) e d) del D.Lgs. n. 58/1998 che permettono di vendere o acquisire prevalentemente gli strumenti finanziari di cui sopra o che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalente a uno o più degli strumenti finanziari richiamati.

In questo caso l'imposta è dovuta al momento della conclusione dell'operazione, a prescindere, anche in questo caso dal luogo della transazione e dalla residenza dei soggetti coinvolti.

Nel caso in cui le operazioni soggette all'imposta in misura fissa prevedano il trasferimento delle azioni e/o degli strumenti finanziari, quest'ultima operazione sosterà l'imposta in misura proporzionale.

Anche in questo caso, per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione è prevista una riduzione di 1/5 dell'imposta. L'imposta fissa si applica per le operazioni concluse a decorrere dal 1 luglio 2013.

La Tobin tax è dovuta dall'acquirente e viene versata in via prioritaria dalle

**Art. 1
Commi 491-494
e 497**

banche, società fiduciarie e imprese di investimento che intervengono nelle operazioni, entro il 16 del mese successivo a quello di trasferimento della proprietà.	
Transazioni finanziarie	
Viene introdotta un'imposta sulle transazioni finanziarie al alta frequenza relative agli strumenti finanziari incisi dalla Tobin tax. Per alta frequenza si intendono le decisioni prese con un intervallo temporale da stabilirsi con un D.M. da emanarsi entro il 30 gennaio 2013 ma comunque non superiore al mezzo secondo. L'imposta è dovuta nella misura dello 0,02% del controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata borsistica superano la soglia di valore da individuarsi anch'essa con il D.M. di cui al periodo precedente e che comunque non può essere inferiore al 60% degli ordini trasmessi. L'imposta è dovuta dal soggetto per conto del quale vengono eseguiti gli ordini. L'imposta si applica per le operazioni concluse a decorrere dal 1 marzo 2013.	Art. 1 Commi 497-500
Disposizioni comuni	
È previsto che le sia la Tobin tax che l'imposta sulle transazioni finanziarie non siano deducibili sia ai fini dell'imposta sui redditi che dell'Irap. con un D.M. da emanarsi entro il 30 gennaio 2013 verranno stabilite le modalità applicative dell'imposta, inoltre, per le operazioni eseguite nei primi 3 mesi solari a decorrere dall'emanazione del decreto, la relativa imposta è versata non prima del 16 del sesto mese successivo alla data di pubblicazione del decreto. Per quanto concerne l'accertamento si rimanda alla disposizioni previste in tema di Iva.	Art. 1 Commi 495-497
IVAFE	
Viene rinviata l'applicazione dell'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero al 2012. inoltre è previsto che si applichi a tutti i conti correnti e i libretti bancari detenuti all'estero senza distinzione tra paesi comunitari e non. Il rinvio dell'imposta al 2012 comporta che i versamenti eseguiti in conformità con quanto previsto del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 e relativi al 2011, si considerano quali acconto per il periodo di imposta 2012.	Art. 1 Commi 518 lett. e)-h) e 519
Polizze vita	
Vengono apportate alcune modifiche alla tassazione per le polizze vita aziendali stipulate anteriormente al 1996. In particolare, tali polizze vengono assoggettate a tassazione secondo le modalità prestabilite dal D.Lgs. n. 47/2000. La ritenuta di imposta del 12,5% relativa ai rendimenti pregressi dovrà essere versata in 5 anni a decorre dal 2013 e fino al 2017.	Art. 1 Comma 508

RISCOSSIONE

Annullamento debiti inferiori a €2.000	
Al 28 giugno 2013 saranno annullati i debiti di importo massimo, comprensivo di quota capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999.	Art. 1 Commi 527-529
Proroga termini inesigibilità	
Viene concesso 1 anno in più per provare a recuperare i crediti iscritti a ruolo, infatti, viene rinviato al 31 dicembre 2014 il termine, originariamente previsto per il 31 dicembre 2013, per dichiarare inesigibili i ruoli consegnati entro il 31 dicembre 2010.	Art. 1 Comma 530
Cartelle pazze	
È introdotto l'obbligo di sospensione dall'attività di riscossione nel caso in cui il debitore presenti una dichiarazione anche in via telematica, nel termine di 90 giorni dalla notifica dal parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa, con cui si dimostri che gli atti emessi sono prescritti o scaduti, stati oggetto di sgravio, di una sospensione amministrativa o giudiziale,	Art. 1 Commi 537-544

<p>parzialmente adempiti. Nei 10 giorni successivi al ricevimento il concessionario della riscossione trasmette la documentazione all'ente creditore per avere conferma di quanto sostenuto dal debitore e, in caso positivo, ottenere lo sgravio o la sospensione della posizione. Entro i successivi 60 giorni l'ente creditore comunica, a mezzo raccomandata A.R. o Pec, al debitore e all'Agente della riscossione l'avvenuto sgravio o sospensione o, in caso di esito negativo, l'insussistenza della documentazione presentata. In caso di mancato adempimenti ai sopra richiamati obblighi dell'ente creditore, nel termine di 220 giorni dalla presentazione della documentazione al concessionario della riscossione, i relativi debiti iscritti a ruolo sono annullati di diritto. La presentazione da parte del debitore di falsa documentazione, fermo restando i riflessi penali, è punita con la sanzione amministrativa nella misura dal 100 al 200% delle somme dovute con un importo minimo di €258. Le discipline in oggetto si applica anche alle domande presentate anteriormente al 30 dicembre 2012, data di entrata in vigore della disposizione nel qual caso i 90 e i 220 giorni di cui sopra decorrono dal 30 dicembre 2012.</p> <p>Per la riscossione coattiva di debiti inferiori a €1.000 intrapresa a decorrere dal 30 dicembre 2012, ad eccezione dei casi in cui l'ente creditore abbia comunicato l'inidoneità della documentazione al debitore istante, non si procede ad azione cautelare ed esecutiva prima di 120 giorni dall'invio al contribuente, a mezzo posta ordinaria, del dettaglio delle iscrizioni a ruolo.</p>	
--	--

PROCESSI

Raddoppio del contributo unificato

A decorrere dai procedimenti iniziati dal 30 gennaio 2013, per effetto dell'inserimento del nuovo comma 1-quater all'art. 1 del D.P.R. n. 115/2002, in caso di impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta deve procedere al versamento di un importo, a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quella stabilita nel precedente comma 1-bis. L'obbligo di pagamento del contributo decorre dalla data di deposito del provvedimento in cui il giudice deve dare atto della sussistenza dei presupposti.

**Art. 1
Commi 17-18**

Processo tributario

Attraverso l'introduzione del nuovo comma 3-bis nell'art. 11 del D.Lgs. n. 546/1992, viene estesa agli uffici giudiziari la possibilità di stare in giudizio attraverso procuratore generale o speciale, per i contenziosi in materia di contributo unificato. Inoltre, ai sensi del nuovo art. 15 comma 2-bis, nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle Finanze, se assistito da funzionari dell'Amministrazione il compenso viene adeguato a quanto previsto dall'art. 9 comma 2 del D.Lgs. n. 1/2012 per gli avvocati con il mantenimento della riduzione nella misura del 20%.

**Art. 1
Commi 30 e 32**